



COMUNE DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI “ACQUA BENE COMUNE NAPOLI” – AZIENDA SPECIALE.

IL SINDACO

Visto il Titolo V, art.19 dello Statuto di “Acqua Bene Comune Napoli” – Azienda Speciale che prevede che la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economica-finanziaria, nonché la revisione dei bilanci, è affidata ad un Collegio di 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a 2 (due) membri;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/5/2014, avente ad oggetto: “Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Società, ancorché consortili ed Istituzioni”, con la quale è stato approvato il testo coordinato del Regolamento di cui trattasi;

Letto l’art.2 del predetto Regolamento;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina del Collegio dei Revisori di “Acqua Bene Comune Napoli” – Azienda Speciale;

che l’Azienda, ai sensi dell’art.2 e 4 dello Statuto, è un ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, capacità imprenditoriale, proprio statuto, soggettività fiscale e autonomia patrimoniale, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Ispira il proprio operato a criteri ecologici e sociali per la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, nonché per la realizzazione delle opere destinate al suo esercizio;

che, l’art. 19 dello Statuto prevede:

“... i componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992 e successive modifiche. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. I Revisori durano in carica fino al trenta settembre del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge in materia di revoca dei Sindaci delle società di capitali, e sono rieleggibili una sola volta. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominato decade, i consiglieri comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all’azienda da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, colui che sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabilito rapporti commerciali con l’azienda e coloro che hanno liti pendenti con la stessa, con il Comune o altri organismi partecipati dal Comune. Al Revisore contabile o ai componenti il Collegio è corrisposta un’indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale in sede di nomina, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del Collegio e del consiglio d’amministrazione, accertamenti individuali di competenza), nonché, in caso di missione per conto dell’azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto, per i componenti il Consiglio di amministrazione. Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell’azienda.”.

I membri verranno scelti tra coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art.3 del Regolamento:

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorché consortili e nelle istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da esperienze professionali e/o da impegno sociale e civile.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’art. 51 della Costituzione e dall’art.1 del D.Lgs. n. 198/2006, le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorché consortili e nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.

I membri devono essere a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, pubblicato sul sito web istituzionale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, ed in particolare la clausola di cui al comma 5 dell’art.17.

I membri non dovranno trovarsi nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste dall'art.4 del Regolamento:

1. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società ancorché consortili ed istituzioni:
 - a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società ancorché consortili o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
 - b. chi è stato dichiarato fallito;
 - c. chi ha liti pendenti con il Comune di Napoli ovvero con l'ente, l'azienda, la società ancorché consortili, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;
 - e. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Napoli che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - f. chi è stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo del Comune di Napoli;
 - g. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;
 - h. chi ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune di Napoli;
 - i. chi è stato candidato all'ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di Napoli e non è stato eletto, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e non è stato eletto;
 - l. i magistrati ordinari, amministrativi o della Corte dei Conti in servizio;
 - m. chi si trovi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco.
 - n. colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale.
 - o. colui il quale sia stato o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali.
 - p. colui il quale sia stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico;
 - q. colui il quale sia stato o sia iscritto ad associazione segreta;
 - r. colui il quale sia parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o ~~Consiglieri~~ comunali di Napoli;
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.

Chiunque fosse interessato può **presentare**, utilizzando gli allegati modelli, **la propria candidatura, tassativamente, entro le ore 12:00 di mercoledì 25 febbraio 2015, corredata da:**

1. curriculum vitae;
2. fotocopia documento identità;
3. dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art.4 del Regolamento.

Modalità di presentazione:

- **a mano e/o a mezzo Raccomandata A/R (non fa fede la data di spedizione bensì la data e l'ora di effettivo arrivo)**, al Protocollo Generale del Comune di Napoli sito in Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli;
Sulla busta va indicata la dicitura: "candidatura per la nomina del Collegio dei Revisori di "Acqua Bene Comune Napoli" – Azienda Speciale.
- **tramite posta elettronica certificata**, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.napoli.it

La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili di cui alla L.196/2003 e del D.lgs.33/2013.

Napoli, 04/02/2015

Luigi de Magistris

